

Riforma degli intermediari finanziari, agenti e mediatori: è tempo di scelte

L'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", di seguito, il "**Decreto**") come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141", di seguito, il "**Correttivo**") pone una nuova pietra d'angolo nella legislazione inerente l'intermediazione finanziaria e le reti di vendita dei prodotti creditizi in generale.

Lo scopo della norma, ampiamente dichiarato, è quello di riordinare un settore nel quale il numero di operatori ha raggiunto consistenza numerica elevatissima e facilitare un'efficace azione di vigilanza.

Le novità sono innumerevoli, ma fra esse merita ricordare le seguenti:

- **per gli intermediari finanziari**
 - unificazione degli elenchi generale e speciale in un albo unico degli intermediari finanziari, con necessità per tutti gli iscritti di presentare la relativa domanda di iscrizione;
 - generale adeguamento della disciplina degli intermediari a quella precedentemente dettata per gli iscritti nell'elenco speciale (consistenza minima del patrimonio commisurata ai rischi, necessità di un sistema di controllo interno e di valutazione del rischio, adeguatezza della struttura organizzativa, ecc.)
- **per gli agenti in attività finanziaria**
 - obbligo di monomandato: solo laddove la preponente non offra tutti i prodotti sarà consentito assumere non più di ulteriori due mandati
 - possibilità di ricevere mandato direttamente dalle banche
 - istituzione di un nuovo "elenco" e di un "organismo" di vigilanza
 - obbligo di superamento di un esame dal quale sono esonerati i soli iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto (meglio: gli iscritti al 30 giugno 2011) che abbiano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco entro i termini prescritti
- **per i mediatori creditizi**
 - obbligo di esercitare l'attività in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa: non sarà quindi più consentito esercitare come persona fisica;
 - capitale sociale minimo pari a 120.000 euro

- istituzione di un nuovo “elenco” e di un “organismo” di vigilanza
- obbligo di superamento di un esame dal quale sono esonerati i soli iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto (meglio, gli iscritti al 30 giugno 2011) che abbiano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco entro i termini prescritti

I termini per l'adeguamento, che vanno dai sei mesi per agenti e mediatori ai nove mesi per gli intermediari iscritti nell'elenco generale, decorreranno dalla emanazione dei provvedimenti attuativi al Decreto che, da più parti, sono dati come imminenti.

Dalla lettura delle poche annotazioni che precedono risulta evidente che gli operatori dovranno assumere, in tempi ormai brevi, chiare determinazioni circa gli investimenti che intendono effettuare per dotarsi della struttura necessaria alla prosecuzione dell'attività ovvero dovranno optare per una diversa (e meno onerosa) forma giuridica che consenta di salvaguardare il patrimonio di esperienza acquisito fino a questo momento.

Scelte che, con altrettanta evidenza, dovranno essere assunte previa attenta valutazione di tutte le problematiche sollevate e le opportunità offerte dalle disposizioni del Decreto e del Correttivo.

Bologna, 3 gennaio 2011

Avv. Lorenzo Princivalle